

Originale



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

N. 2012 / 00003 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: D.Lgs.14.3.2011 n. 23, art. 13 del D.L. 6.12. 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 Istituzione dell'I.M.U. - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. (imposta municipale propria) - Conferma valori aree edificabili - ANNO 2012

L'anno **2012**, il giorno **30** del mese di **marzo** alle ore 20.00, nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai Consiglieri il 23/03/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Manolo SICCO	Sindaco	presente
Sandro FILIPIG	Consigliere	presente
Franco GIORDANI	Assessore	presente
Luca RAILZ	Assessore-Vicesindaco	presente
Tecla PONTONI	Assessore	presente
Michele CLEMENTEI	Consigliere	presente
Doris GUION	Consigliere	presente
Denis GUIZZO	Assessore	presente
Paride MANSUTTI	Consigliere	presente
Giuseppe FADON	Consigliere	presente
Alberto ROSATI	Consigliere	presente
Rodolfo BASALDELLA	Consigliere	presente
Daniele RIVA	Consigliere	presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicolò D'AVOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il
04/04/2012 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al
19/04/2012

Addì 04/04/2012

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Franca BASSETTI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 30/03/2012.

Addì 04/04/2012

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Franca BASSETTI

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTO che con delibera G.C. n. 17 del 22.03.2012 si è provveduto alla nomina del funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce l'aliquota di base dell'imposta municipale propria come segue:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

RITENUTO per il primo anno di attenersi all'applicazione delle aliquote di base come definite dal D.L. 201/2011 riservandosi di valutare eventuali modifiche per gli esercizi successivi, dopo averne accertato le effettive entrate;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011 per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"*;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale"*;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (l'aliquota di base dello 0,76 per cento), ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTA inoltre la delibera della Giunta Comunale n. 09 del 02.02.2011, con la quale venivano approvati i valori minimi di riferimento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili a partire dal 01.01.2011 e di confermare i valori delle aree edificabile approvati da apposita commissione (*nominata con delibera G.C. n. 115 del 16/12/2009*), anche per l'anno 2012 così come specificato nella "perizia di stima delle aree edificabile del Comune di Moimacco" allegato A al presente atto ;

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 2/2012 seduta consiliare del 30.03.2012

UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti
favorevoli: 9
contrari: 4 (Fadon, Basaldella, Rosati, Riva)
astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 come segue :
 - ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,4 PER CENTO
 - abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal comma 2 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
 - abitazioni e per le relative pertinenze, possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;
 - abitazione e per le relative pertinenze posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
- 3) di determinare le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 come segue:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dal comma 2 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
 - c) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - d) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come previsto all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
 - e) la detrazione prevista alla lettera a) è concessa inoltre per le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcolata in proporzione alla quota posseduta come previsto dall'art. 8, commi 2 e 2-bis. La presente detrazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

- 4) di confermare i valori delle aree edificabile; approvati da apposita commissione (delibera G.C. n. 115 del 16/12/2009), anche per l'anno 2012 così come meglio specificato nella "perizia di stima delle aree edificabile del Comune di Moimacco" allegato A) al presente atto;
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

INDI, ravvisati gli estremi dell'urgenza, con votazione separata, con voti:

favorevoli: 9
contrari: 4 (Fadon, Basaldella, Rosati, Riva)
astenuti: 0
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.
(Commissione nominata con delibera G.C. n. 115 del 16/12/2009)

PERIZIA DI STIMA DELLE AREE FABBRICABILI
DEL Comune DI Moimacco
AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Valori riconfermati per l'anno 2012

PREMESSA

La presente perizia di stima viene redatta su incarico dell'Amministrazione Comune di Moimacco al fine di rideterminare i valori di riferimento per l'anno 2010 delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.

Nel procedere alla definizione dei valori che di seguito verranno indicati, è stata presa a riferimento la precedente perizia redatta dalla Commissione in data 14/01/2008 e sono state tenute in considerazione le disposizioni legislative in materia.

GIUDIZIO DI STIMA

Considerato

- che i commissari, incaricati di dare giudizio di stima per la loro esperienza professionale, sono in possesso di un numero sufficientemente ampio di casi trattati tanto da consentire una determinazione di stima riferita al metro quadrato di superficie costituente l'unico termine di confronto idoneo a valutare in modo equo tutte le aree fabbricabili;
- che in linea generale, e non particolare, ogni considerazione è volta all'individuazione del valore di trasformazione delle aree, ossia alla possibilità edificatoria delle stesse mediante la costruzione di un "fabbricato ordinario";
- che in ogni tipologia di area edificabile si è presa in considerazione la sua destinazione d'uso urbanistica, in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico e dell'effettiva edificabilità dell'area;
- che per il Capoluogo e la frazione di Bottenicco non si è ritenuto di suddividere le aree in diverse categorie, in quanto le stesse possono ritenersi omogenee nei caratteri di posizione, urbanistici, storico ambientali, socio-economici, dotazione di servizi ed infrastrutture;
- che dovendo procedere alla rivalutazione di valori presunti delle aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., non potendo valutare singolarmente le aree si è provveduto in via prudenziale alla determinazione di un valore "medio" comunque nel rispetto della congruità dei valori.

Per quanto sopra espresso e considerato, si procede qui di seguito alla seguente rideterminazione dei valori di riferimento delle aree espressi in €/mq.

Tali valori devono considerarsi minimi.

ZONA OMOGENEA A (zona residenziale)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq
A	25,00

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzione nella misura dell' 80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici e del 40% se lo limita.
- riduzione nelle misura del 20% per i fondi non fronte strada o con fronte strada uguale o inferiore a ml. 10,00.

- aree attigue/confinanti di un lotto già edificato con una superficie massima di mq. 200 sono da considerarsi pertinenza e pertanto esenti.

ZONA OMOGENEA B1 (zona residenziale)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq
B1	70,00

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzione nella misura dell' 80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici e del 40% se lo limita.
- riduzione nelle misura del 20% per i fondi non fronte strada o con fronte strada uguale o inferiore a ml. 10,00.
- aree attigue/confinanti ad un lotto già edificato con una superficie massima di mq. 200 sono da considerarsi pertinenza e pertanto esenti.

ZONA OMOGENEA B2 (zona residenziale)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
B2	70,00

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzione nella misura dell' 80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici e del 40% se lo limita.
- riduzione nelle misura del 20% per i fondi non fronte strada o con fronte strada uguale o inferiore a ml. 10,00.
- aree attigue/confinanti ad un lotto già edificato con una superficie massima di mq. 200 sono da considerarsi pertinenza e pertanto esenti.

ZONA OMOGENEA C (zona residenziale)

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
area con prpc approvato e convenzione stipulata	90,00
area senza prpc, o con prpc approvato senza convenzione stipulata	45,00

ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE D1

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
D1	30,00

Vengono riconosciute le seguenti RIDUZIONI:

- riduzione nella misura dell' 80% se la proprietà del fondo è porzione di lotto.

ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE COMUNALE D2

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
D2	15,00

ZONA INDUSTRIALE ESISTENTE D3

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
D3	25,00

ZONA OMOGENEA D3 H3 INDUSTRIALE - COMMERCIALE

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
D3 – H3	30,00

ZONA COMMERCIALE DI INTERESSE COMUNALE H2

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
------	-------

H2	15,00
----	-------

ZONA COMMERCIALE DI INTERESSE COMUNALE H3

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Zona	€/mq.
H3	30,00

NOTA GENERALE:

Il riconoscimento delle riduzioni non è applicabile nel caso in cui particelle catastali distinte, le quali singolarmente possono godere della riduzione, sono confinanti ed appartenenti ad un unico proprietario. Ad esempio due particelle catastali distinte, confinanti ed appartenenti allo stesso proprietario, vengono considerate come un'area fabbricabile unica e da tale considerazione si provvede ad applicare l'eventuale riduzione.

Moimacco, 11 gennaio 2010

IL SEGRETARIO

F.to:

Marco Morassutti

LA COMMISSIONE

F.to:

Bassetti Franca

Cotterli Eliano

Fanna Massimo

Fioritti Renzo

Nadalutti Diego

Simoncig Gino Marco